



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco Sassari**

E-mail: [vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it](mailto:vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it) PEC: [uilpavigilidelfuoco.sassari@pec.it](mailto:uilpavigilidelfuoco.sassari@pec.it)  
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari  
Piazza Conte di Moriana, 1 07100 Sassari  
Cell. 339/1156355 – 338/6777362

Sassari, 11 marzo 2021  
PROT. N° 16/2021

Al Comandante Prov.le Vigili del Fuoco di Sassari  
D.S. Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA

e p.c. Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco SARDEGNA  
D.G. Dott. Ing. Marco FREZZA

Al Responsabile Area Emergenza, Soccorso Pubblico e Antincendio Boschivo  
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Sassari  
D. Ing. Giacomo TRANCHIDA

Alla Segreteria Nazionale UIL PA Vigili del Fuoco  
ROMA

Alla Segreteria Regionale UIL PA Vigili del Fuoco SARDEGNA

OGGETTO: Osservazioni Nota di risposta del Comando Prot. 3818 del 10 marzo 2021.

Egregio Sig. Comandante,

la scrivente Organizzazione Sindacale, dopo attenta lettura della nota in oggetto, ritiene opportuno sottoporre alla Sua attenzione alcune osservazioni:

- Riteniamo necessario segnalare che l'OdG N° 126 del 11 ottobre 2018 è sì successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche apportate al D.Lgs 217/2005 dal D.Lgs 127/2018 ma l'entrata in vigore del provvedimento risulta essere il 21 novembre 2018, ovvero oltre un mese dopo la pubblicazione del sopracitato OdG.
- La nota fa anche riferimento all'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 217/2005 "modificato". Da nostra attenta analisi, la frase citata "ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico" a cui si fa



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco Sassari**

E-mail: [vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it](mailto:vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it) PEC: [uilpavigilidelfuoco.sassari@pec.it](mailto:uilpavigilidelfuoco.sassari@pec.it)  
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari  
Piazza Conte di Moriana, 1 07100 Sassari  
Cell. 339/1156355 – 338/6777362

riferimento, a nostro avviso, “l’interpretazione” data è errata, in quanto non vuol significare che le “funzioni” sono connesse a quelle del personale operativo.

- In merito alle richieste di chiarimento chieste dal Comando alla Direzione Centrale per le Emergenze a cui si fa riferimento nella nota, risalta la frase “nessuna interpretazione restrittiva dell’impiego degli specialisti nautici per le sole attività del nucleo è mai stata fornita”. Per la scrivente Organizzazione Sindacale è doveroso “attuare e non continuare ad interpretare”.
- Infine ci trova in disaccordo anche nell’ultimo punto “nessuna esclusione dal soccorso tecnico urgente ordinario è quindi prevista per il personale specialista”, in quanto secondo noi anche l’art. 67 del D.P.R. 64/2012 sancisce le sostituzioni urgenti del personale operativo con dipendenti del “medesimo ruolo”.

Riteniamo quindi necessario, per quanto sopraesposto, chiedere ulteriori informazioni e necessari chiarimenti, per il tramite delle Segreteria Nazionale UIL PA VV.F. e della Segreteria Regionale Uil PA VV.F. Sardegna, alla Direzione Centrale per le Emergenze ed alla Direzione Regionale Sardegna inerente l’utilizzo di personale specialista nautico nel soccorso tecnico urgente ordinario (squadre di terra).

Si allegano alla presente

- Nota Comando Sassari Prot. 3818 del 10 marzo 2021;
- Nota UIL PA VV.F. Sassari Prot. 14 del 04 marzo 2021.

Restando come sempre a completa disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento, l’occasione è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale  
UILPA VVF Sassari  
Pasquale VITIELLO



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO  
SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

SASSARI

Uff. : AA.GG.

Sassari, data del protocollo

Alla UILPA Sassari

**OGGETTO: Composizione squadre di intervento**

Si fa seguito alla nota prot. n. 14/2021 del 04/03/2021 per evidenziare che l'OdG n. 126 dell'11 ottobre 2018, che regola l'impiego nel dispositivo di soccorso tecnico urgente degli specialisti nautici, è successivo e tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs 217/2005 dal D.Lgs. 127/2018.

In merito alle stesse questo Comando ha più volte chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale per le Emergenze e nessuna interpretazione restrittiva dell'impiego degli specialisti nautici per le sole attività del Nucleo è mai stata fornita.

Si evidenzia inoltre che l'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 217/2005 modificato ribadisce che il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della Direzione Centrale per l'Emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento, “ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico”.

Nessuna esclusione dal soccorso tecnico urgente ordinario è quindi prevista per il personale specialista, soprattutto in considerazione del fatto che si attinge al personale specialista nautico in rarissime circostanze (regolamentate appunto dall'OdG n. 126 dell'11 ottobre 2018) e senza intaccare in nessun modo la squadra di condotta.

Il Comandante Provinciale  
Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA  
(documento firmato digitalmente)

FM



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco Sassari**

E-Mail: [vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it](mailto:vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it) Cell. 339/1156355 – 338/6777362

Sassari, 04 marzo 2021  
PROT. N° 14/2021

Al Comandante Prov.le Vigili del Fuoco di Sassari  
D.S. Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA

e p.c. Segreteria Regionale UIL PA Vigili del Fuoco SARDEGNA

**OGGETTO:** Composizione squadre d'intervento.

Egregio Sig. Comandante,

con la presente segnaliamo che l'Ordine del Giorno 125 emanato in data 11 Ottobre 2018 dal D.S. Ing. Michele DI TULLIO, è stato superato dalle modifiche apportate dal **DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127, ovvero Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e ne chiediamo quindi le opportune modifiche e/o integrazioni.**

Nello specifico, con l'istituzione dei ruoli, il personale specialista nautico **art. 47 comma 5** recita: ***“il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento”.***



**Art.48 comma 1** *Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.*

**Art.48 comma 2** *Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.*

**Art.48 comma 3** *Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo Nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo Nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del*



**settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.**

**Art. 1. Istituzione dei ruoli.**

**1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo Nazionale", che espleta funzioni operative:**

- a) ruolo dei vigili del fuoco;**
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;**
- c) ruolo degli ispettori antincendi.**

**2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.**

**3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.**

**4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.))**

**Art. 29. Ruoli del personale specialista.**

**1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo Nazionale che espleta funzioni specialistiche:**

- a) ruoli delle specialità aeronaviganti;**
- b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.**

**2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.**

**3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.**

**Art. 47. Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.**

**8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore**



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco Sassari**

E-Mail: [vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it](mailto:vigilidelfuoco.sassari@uilpa.it) Cell. 339/1156355 – 338/6777362

*coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.*

In attesa di un gentile riscontro inerente la problematica segnalata, l'occasione è gradita per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale  
UILPA VVF Sassari  
Pasquale VITIELLO